

Pubblicato il 10/12/2018

**N. 11950/2018 REG.PROV.COLL.
N. 12376/2018 REG.RIC.**



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 c.p.a.;

sul ricorso numero di registro generale 12376 del 2018, proposto dalle società Acque Albule S.p.a. e Sirogest Hotel S.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dagli avvocati Giovanni Pesce e Maria Grazia Carcione, con domicilio eletto presso lo studio dei medesimi in Roma, via Bocca di Leone, n. 78 e domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;

contro

il Comune di Tivoli, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Enrico Iannucci, Martina Ramondo e Diana Scarpitti, con domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Fabio Francario in Roma, Piazza Paganica, n. 13 e domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;

nei confronti

Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona dei rispettivi rappresentanti legali *pro tempore*, rappresentati

e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria per legge in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

per l'annullamento

della delibera del Consiglio Comunale del Comune di Tivoli, n. 12/2018 (estratto del verbale n. 5) avente ad oggetto "imposta di soggiorno – approvazione nuovo regolamento per la disciplina dell'imposta di soggiorno, istituita con deliberazione del Consiglio comunale n. 62/2011";

della nota dirigenziale pervenuta il 2 agosto 2018 recante "comunicazioni sull'imposta di soggiorno";

di ogni altro atto collegato e connesso;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Tivoli, del Ministero dell'Economia e delle Finanze e della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2018 la dott.ssa Brunella Bruno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 c.p.a.;

Ritenuto in fatto ed in diritto quanto esposto dalle parti nel ricorso introduttivo e negli scritti difensivi;

Considerato che:

con il ricorso introduttivo del presente giudizio le società Acque Albule S.p.a. e Siriogest Hotel S.r.l. – operanti nel settore turistico alberghiero con strutture site nel Comune di Tivoli, aventi una ricettività complessivamente corrispondente al 62% del totale dei posti letto del territorio comunale – hanno agito per l'annullamento della delibera n. 12 del 2018 del Consiglio Comunale, di approvazione del nuovo regolamento dell'imposta di soggiorno, e degli altri atti in epigrafe indicati;

la difesa di parte ricorrente ha dedotto vizi di violazione di legge ed eccesso di potere, prospettando anche l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 del d. lgs. n. 23 del 2011, per violazione degli artt. 3, 23, 76, e 117 Cost.;

la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze si sono costituiti in giudizio per resistere al gravame, concludendo per la reiezione del ricorso in quanto infondato;

si è costituito in giudizio anche il Comune di Tivoli, formulando richiesta di differimento della trattazione della causa con opposizione alla definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata e concludendo, comunque, per il rigetto del ricorso in quanto infondato;

alla camera di consiglio del 20 novembre 2018 fissata per la trattazione della domanda cautelare, il Collegio ha valutato sussistenti i presupposti per la definizione della presente controversia con sentenza in forma semplificata, provvedendo agli avvisi ed adempimenti prescritti in conformità alle previsioni dell'art. 60 c.p.a. in assenza di condivisibili e fondate opposizioni da parte dei difensori presenti;

Ritenuto che:

il Collegio non valuta suscettibile di positivo apprezzamento la richiesta formulata dal difensore del Comune di Tivoli di differimento della trattazione della causa con opposizione alla definizione della controversia con sentenza ex art. 60 c.p.a., constando la sussistenza di tutti i presupposti prescritti e, del pari, l'insussistenza delle circostanze ostative stabilite da detta disposizione, dovendosi anche evidenziare che il predetto Comune, al quale il ricorso introduttivo del presente giudizio consta essere stato notificato in data 12 ottobre 2018, ha avuto a disposizione i congrui termini stabiliti dalla legge per articolare una difesa adeguata;

il ricorso si palesa infondato per le ragioni di seguito esposte;

le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4 del d. lgs. n. 23 del 2011 prospettate da parte ricorrente sono manifestamente infondate, come già chiarito dall'univoca e consolidata giurisprudenza (cfr. *ex multis*, T.A.R.

Lombardia, n. 1824 del 2013; T.A.R. Veneto, n. 653 del 2012; T.A.R. Puglia, Lecce, n. 748 del 2012; T.A.R. Toscana, Firenze, n. 1808 del 2011), dovendosi evidenziare che: la spesa che il cliente sopporta per l'ospitalità alberghiera è una spesa che è indice sintomatico di ricchezza distinta dal diverso indice di capacità contributiva dato dalla percezione del reddito; è conforme al principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost. la previsione normativa secondo cui soggetti passivi del tributo sono solamente coloro che pernottano nelle strutture ricettive ubicate sul territorio comunale; in conformità al principio della riserva di legge vigente per la materia tributaria sancito dall'art. 23 Cost. e riaffermato, nel contesto della ripartizione dei poteri tra Stato ed enti locali, dall'art. 52, comma 1, del D.lgs. n. 446/1997, sono definiti tutti gli elementi costitutivi della fattispecie; l'imposta di soggiorno è pacificamente un tributo proprio dell'ente locale il quale è, dunque, attributario della relativa potestà, nel rispetto dei limiti e alle condizioni previste dall'articolo 52 sopra richiamato; l'autonomia impositiva dell'ente locale e la potestà di adottare la relativa disciplina attuativa discende dal combinato disposto degli artt. 23 e 119 Cost., risultando, dunque, non pertinenti i riferimenti di parte ricorrente all'art. 117, comma 6 Cost.;

contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente, nel regolamento impugnato l'unico soggetto passivo di imposta è individuato nel soggetto che pernotta nelle strutture espressamente indicate mentre i gestori delle stesse – che non assumono né la funzione di “sostituto d'imposta” né tantomeno quella di “responsabile d'imposta” – risultano gravati di meri adempimenti strumentali alla riscossione, che non appaiono né irragionevoli né particolarmente gravosi per gli operatori del settore;

le disposizioni regolamentari recano, altresì, previsioni del tutto coerenti con la esclusione della sussistenza di un rapporto tributario tra il gestore della struttura ricettiva ed il Comune, come chiaramente emerge anche dai rinvii alla disciplina sanzionatoria di cui all'art. 7-bis del d.lg. 18 agosto 2000 n. 267;

i gestori delle strutture ricettive rivestono, inoltre, la qualifica di agenti contabili e la relativa responsabilità è limitata al fatto proprio, consistente nell'omessa rendicontazione o versamento del denaro ricevuto a questo titolo, oltre che nella violazione degli obblighi informativi nei confronti dei clienti (Cons. St., sez. V, n. 5545 del 2017; C. Cass., S.U. n. n. 19654 del 2018);

come chiarito anche dal Giudice d'Appello (cfr. sentenza n. 5545 del 2017 *cit.*, nella quale si richiama pure l'orientamento espresso dalla Corte dei Conti, alla base, peraltro, delle modifiche introdotte con la deliberazione gravata), il regime in questione è applicabile in virtù di disposizioni di legge di contabilità generale e dell'ordinamento degli enti locali, alle quali l'art. 4 d.lgs. n. 23 del 2011 implicitamente rinvia per gli aspetti connessi all'esazione del tributo;

né si valutano suscettibili di favorevole apprezzamento le deduzioni dirette a contestare l'omessa previsione di un compenso correlato all'assunzione di detta qualifica, sia in quanto non viene in rilievo un affidamento soggetto a remunerazione sia in quanto nessun aggio è previsto dalla legge, dovendosi, al riguardo, anche rimarcare le radicali differenze che sussistono rispetto all'espletamento del servizio di riscossione (non demandato ai gestori delle strutture recettive, come inequivocabilmente emerge dall'art. 10 del regolamento) e le attività meramente strumentali di cui sono onerate le strutture recettive, che non possono ritenersi, come sopra evidenziato, né particolarmente difficoltose né gravose per operatori professionali e ciò, in primis, per quanto attiene proprio agli obblighi informativi che già sul piano generale costituiscono adempimento doveroso nei rapporti con i clienti per qualunque operatore;

del tutto generiche si palesano, inoltre, le deduzioni dirette a contestare la destinazione del gettito derivante dall'imposta in questione, espressamente prevedendo l'art. 2 del regolamento una funzionalizzazione dello stesso al finanziamento di interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, in piena conformità al disposto della normativa primaria di riferimento;

si evidenzia, ancora, che il richiamo all'art. 52 d.lgs. 446 del 1997 da parte della disposizione istitutiva dell'imposta di soggiorno ha la funzione di individuare la norma che attribuisce alle amministrazioni locali una potestà regolamentare di portata generale e che in forza dell'art. 53, comma 16 della l. 388 del 2000: *«Il termine per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali (...) e per l'approvazione dei regolamenti relativi ai tributi locali, è stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dall'1 gennaio dell'anno di riferimento»*; ciò con la conseguenza che ai fini dell'entrata in vigore delle disposizioni regolamentari rileva l'antecedenza della loro approvazione rispetto al quella riferita al bilancio di previsione;

quanto, infine, alla censura diretta a contestare la violazione delle garanzie di partecipazione procedimentale, il Collegio reputa sufficiente rilevare – richiamando, per ulteriori considerazioni, le statuizioni recate nella sentenza del T.A.R. Veneto n. 1141 del 2016 ed in quella del Consiglio di Stato n. 5545 del 2017 – che le modifiche regolamentari oggetto del presente giudizio costituiscono un semplice adattamento della disciplina originaria del tributo introdotta a livello locale nel 2011, resosi necessario al fine di un adeguamento alle modifiche introdotte con l'art. 4 del d.l. n. 50 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 97 del 2017, con la conseguenza che l'omessa consultazione delle associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive non integra un vizio invalidante, non essendo stata, peraltro, contestata l'assenza di detta partecipazione all'epoca della introduzione dell'originaria disciplina;

in conclusione, per le ragioni sopra esposte, il ricorso va rigettato;

le peculiarità delle questioni trattate e le problematiche interpretative implicate giustificano, nondimeno, l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2018 con l'intervento dei magistrati:

Elena Stanizzi, Presidente

Brunella Bruno, Consigliere, Estensore

Ofelia Fratamico, Consigliere

L'ESTENSORE

Brunella Bruno

IL PRESIDENTE

Elena Stanizzi

IL SEGRETARIO